



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 125 DEL 18/07/2024**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA ALDO MORO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che la via Aldo Moro è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che l'area di sosta esterna alla carreggiata esistente fra gli edifici ai civici 1 e 3 di via Aldo Moro, rispettivamente ospitanti la scuola primaria "Verga" e la scuola materna "Santa Giuliana", è disciplinata a sosta libera e non presenta divieti e/o prescrizioni per categoria;

Considerato che l'area di sosta in premessa, soprattutto durante la stagione balneare viene sovente occupata in completezza, in quanto offre un'agevole e veloce accessibilità al litorale ed ai consorzi balneari;

Ritenuto che i veicoli di tipo autocaravan, così classificati ai sensi dell'art. 54 c. 1, lett. m) del D.lgs. n. 285/1992, recanti allestimenti con sagome ed ingombri generalmente superiori a quelli delle autovetture, nell'occupare gli stalli di sosta considerati andrebbero a creare, con le proprie sporgenze, pericolo ed intralcio per la circolazione;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli articoli 1, 5, 7, 158, 159 e 185 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e dei relativi articoli di riferimento del D.P.R. 495/92 - regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Che sull'area di sosta esterna alla carreggiata esistente fra gli edifici ai civici 1 e 3 di via Aldo Moro, rispettivamente ospitanti la scuola primaria "Verga" e la scuola materna "Santa Giuliana", la sosta debba essere permanentemente vietata a tutti i veicoli di tipo camper e/o autocaravan, con rimozione a spese degli inadempienti.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.